



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 APRILE 2022, N. 53

Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale di cui alla DCM 28 febbraio 2022. Approvazione schema accordo quadro con CNA Emilia-Romagna-CNA turismo e commercio e schema singolo contratto per le strutture ricettive

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 APRILE 2022, N. 53

Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale di cui alla DCM 28 febbraio 2022. Approvazione schema accordo quadro con CNA Emilia-Romagna-CNA turismo e commercio e schema singolo contratto per le strutture ricettive

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia regionale di protezione civile"*;
- la L.R. n. 13/2015 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"* e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante *"Codice della protezione civile"*;

DATO ATTO che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell'Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell'Unione europea;

CONSIDERATA l'urgente necessità di dare soccorso, assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini arrivati nel territorio nazionale;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante *"Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina"*;
- il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante *"Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina"* che prevede, all'art. 3, l'incremento di 5.000 posti nell'ambito della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e l'attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 2022, recante: *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 04 marzo 2022, recante: *"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"* che affida al Dipartimento della

Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 04 marzo 2022, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"*;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 876 del 13 marzo 2022, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"* che, in particolare, prevede che nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con OCDPC in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possano realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza, nonché la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli indicati all'art. 5, c. 1 della medesima ordinanza e la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna;

DATO ATTO che l'OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all'art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l'altro:

- coordinare l'organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;
- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
- assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture - medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi;

- provvedere all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

DATO ATTO, in particolare, che l' OCDPC n. 872/2022, all'art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l'emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori;

DATO ATTO, altresì, che all'art. 4, l' OCDPC n. 872/2022 dispone:

- l'individuazione, da parte dei Commissari Delegati di *"uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento"*;
- l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;
- la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza medesima;

EVIDENZIATO che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all'art. 9, dell' OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima;

CONSIDERATO che con proprio Decreto Commissariale n. 23 del 09.03.2022 sono stati individuati quali Soggetti Attuatori i Servizi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali, ai sensi del richiamato art. 4 dell' OCDPC n. 872/2022, per le attività e gli interventi di protezione civile diretti ad offrire accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale, allo scopo di efficientare al massimo l'intervento operativo sul territorio, assicurando altresì una più incisiva collaborazione con le Prefetture-Ufficio del Governo, competenti per territorio;

PRESO ATTO che dal 31.03.2022 i Servizi sono stati soppressi in favore dell'entrata in vigore, dall'01.04.2022, di un nuovo modello organizzativo articolato in Settori e Aree di lavoro dirigenziali, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 324/2022 *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale"* e n. 325/2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;

PRESO ATTO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 1049/2022 *"Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la"*

sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative" si è proceduto all'istituzione delle Aree di lavoro e degli Uffici territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e al conferimento degli incarichi dirigenziali sui Settori e sulle Aree nei limiti di cui all'allegato C della citata D.G.R. n. 325/2022, invitando i Responsabili di Settore e di Area a prorogare le deleghe di funzioni dirigenziali alle Posizioni Organizzative;

RITENUTO che i Soggetti Attuatori individuati nei Servizi con proprio Decreto Commissariale n. 23/2022 devono attualmente essere individuati nei relativi Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali indicati negli atti della riorganizzazione, come riportato nella tabella a seguire:

	Servizio Soggetto Attuatore individuato con DPCD n. 23/2022	Settore, Area di lavoro, Ufficio territoriale post riorganizzazione	Rappresentante
1	Direzione Agenzia Regionale	Direzione Agenzia Regionale	Rita Nicolini , in qualità di Direttore dell'Agenzia Regionale
2	Serv. Policy tecnica e Protezione civile	Settore Coordinamento tecnico sicurezza territoriale e prot. civile	Simone Dallai , in qualità di Responsabile di Settore
3	Serv. Policy amministrativa, Programmazione e Bilancio	Settore Servizi amministrativi programmazione e bilancio	Gloria Guicciardi , in qualità di Responsabile di Settore
4	Serv. Lavori pubblici, acquisizione beni e servizi	Settore Appalti	Ortensina Guidi , in qualità di Responsabile di Settore
5	Serv. Consulenza giuridica, contenzioso, controlli interni	Area Consulenza giuridica contenzioso e controlli interni	Nicola Domenico Carullo , in qualità di Responsabile di Area
6	Serv. Sicurezza, sedi di lavoro e beni mobili	Area Sicurezza sedi di lavoro e beni mobili	Daniela Malvolti , in qualità di Responsabile di Area
7	SSTPC - Piacenza SSTPC - Reggio Emilia	UT Sicurezza territoriale e protezione civile PIACENZA UT Sicurezza territoriale e	Federica Pellegrini , in qualità di Responsabile del UTSTPC-PC e, ad interim, del UTSTPC-RE

		protezione civile REGGIO EMILIA	
8	SSTPC - Parma	UT Sicurezza territoriale e protezione civile PARMA	Gabriele Bertozzi , in qualità di Responsabile del UTSTPC-PR
9	SSTPC - Modena	UT Sicurezza territoriale e protezione civile MODENA	Rita Nicolini , in qualità di Responsabile del UTSTPC-MO Francesco GelmuZZi , in qualità di P.O. con delega di funzione dirigenziale del UTSTPC-MO
10	SSTPC - Bologna	UT Sicurezza territoriale e protezione civile BOLOGNA	Davide Parmeggiani , in qualità di Responsabile Settore Sicurezza territoriale e protezione civile DISTRETTO RENO
11	SSTPC - Ferrara	UT Sicurezza territoriale e protezione civile FERRARA	Davide Parmeggiani , in qualità di Responsabile Settore Sicurezza territoriale e protezione civile DISTRETTO RENO Alceste Zecchi , in qualità di P.O. con delega di funzione dirigenziale del UTSTPC-FE
12	SSTPC - Forlì- Cesena	UT Sicurezza territoriale e protezione civile FORLÌ-CESENA	Piero Tabellini , in qualità di Responsabile del UTSTPC- FC Davide Sormani , in qualità di P.O. con delega di funzione dirigenziale del UTSTPC-FC
13	SSTPC - Ravenna	UT Sicurezza territoriale e protezione civile RAVENNA	Piero Tabellini , in qualità di Responsabile del UTSTPC- FC, e, ad interim, del UTSTPC-RA Alberto Cervellati , in qualità di P.O. con delega di funzione dirigenziale del UTSTPC-RA
14	SSTPC - Rimini	UT Sicurezza territoriale e protezione civile RIMINI	Piero Tabellini , in qualità Responsabile del UTSTPC-FC, e, ad interim, del UTSTPC-RN Sanzio Sammarini , in qualità di P.O. con delega di funzione dirigenziale del UTSTPC-RN fino al 30/04/2022

RITENUTO di dovere assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di

alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;

ATTESO che con decreto commissariale n. 25/2022 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, e le Associazioni di categoria degli albergatori: Confindustria, Federalberghi Confcommercio e Confesercenti Assohotel, nonché lo schema del singolo contratto per le strutture ricettive;

PRESO ATTO del nulla osta pervenuto, per le vie brevi, dall'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA Turismo e Commercio;

RITENUTO necessario approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

PRECISATO che tale Accordo Quadro sarà sottoscritto dalla citata Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA Turismo e Commercio e dal Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;

RITENUTO necessario approvare, altresì, lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti dell'Associazione CNA competenti per territorio;

PRECISATO che i singoli contratti, per tutte le argomentazioni sopra espresse, saranno sottoscritti per i citati Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022 e del citato decreto commissariale n. 23/2022, i relativi oneri finanziari saranno assunti, dai Soggetti Attuatori, individuati anche in seguito alla riorganizzazione, sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale n. 6348 aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"* ed in particolare il relativo allegato D;
 - la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"*;
- DATO ATTO dei pareri allegati;

D E C R E T A

1. di assicurare, nell'ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;
2. di approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;
3. di precisare che l'Accordo Quadro sarà sottoscritto dall'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA Turismo e Commercio e dal Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;
4. di approvare lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall'Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti della citata Associazione CNA competenti per territorio;
5. di precisare che i singoli contratti saranno sottoscritti per i Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022, che i relativi oneri finanziari saranno assunti dai Soggetti Attuatori individuati sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale n. 6348 aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs n. 1/2018;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI
PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2022

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN

QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO, giusta nomina

O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022. domiciliato per la carica a Bologna

in viale Aldo Moro 52

E

L'ASSOCIAZIONE CNA EMILIA-ROMAGNA - CNA TURISMO E

COMMERCIO

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato

lo **stato di emergenza sino al 31.12.2022** in relazione all'esigenza di

assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul

territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in

atto;

- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per

la crisi ucraina";

- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti

per la crisi ucraina";

- l'O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni

urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,

	l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in	
	conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha,	
	previsto, in particolare:	
	– all'art.2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni,	
	nominati Commissari Delegati , nell'ambito della propria	
	competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di	
	sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del	
	Governo , soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza	
	temporanee , nelle more dell'individuazione di soluzioni di	
	accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;	
	– all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile	
	l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le	
	Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano	
	rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati	
	per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art.	
	2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo	
	in transito;	
	- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario	
	Delegato, n. 23 del 09.03.2022 che ha nominato quali Soggetti	
	Attuatori , ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1, O.C.D.P.C. n.	
	872/2022, sopra richiamata, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la	
	Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (più avanti, per brevità,	
	"Agenzia Regionale") nonché, tutti i Responsabili di Servizio e le	
	Posizioni Organizzative, con delega di funzione dirigenziale,	
	dell'Agenzia Regionale medesima, specificatamente individuati;	
		2

	- la determinazione dirigenziale n. 1049/2022 che, a seguito del nuovo	
	modello organizzativo di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 324	
	e 325 del 2022, ha soppresso i Servizi a favore dell'entrata in vigore	
	dall'01.04.2022 di un nuovo modello organizzativo in Settori e Aree di	
	lavoro dirigenziali, e ha istituito Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali	
	dell'Agenzia Regionale;	
	- che i Soggetti Attuatori individuati nei Servizi con Decreto	
	Commissariale n. 23/2022 devono attualmente essere individuati nei	
	relativi Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali indicati negli atti della	
	riorganizzazione;	
	RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO	
	QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE	
	RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:	
	- condizioni uniformi di ospitalità;	
	- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto	
	emergenziale;	
	TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 (Finalità)	
	1. Il presente Accordo quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle	
	persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul	
	territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite	
	le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del	
	SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle	
	Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.	
		3

	2.Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture	
	ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di	
	accoglienza di cui all'Ordinanza n. 872/2022.	
	3.Il presente Accordo quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive	
	ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse,	
	ospitare anche altri utenti , né sostituisce eventuali accordi in essere	
	a livello territoriale.	
	4.L'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA Turismo E Commercio,	
	sottoscrittrice del presente Accordo quadro, e i suoi riferimenti	
	territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra	
	la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.	
	Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo quadro (il cui	
	schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato	
	n.....del.....) i Soggetti attuatori, competenti per territorio,	
	sottoscriveranno un apposito singolo contratto.	
	5. Per dare esecuzione al presente Accordo quadro i Soggetti attuatori	
	territorialmente competenti:	
	- contattano i referenti territorialmente competenti dell'Associazione	
	CNA, dalla stessa indicati, affinché collaborino a reperire una	
	sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso	
	strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con	
	classificazione minima "due stelle".	
	Art 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)	
	1.Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a	
	sceita della persona ospitata, il trattamento di:	
		4

	- pensione completa (60,00 Euro pro-capite/giornaliero + IVA)	
	- pernottamento + prima colazione (35,00 Euro pro-capite/giornaliero +IVA).	
	2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.	
	3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.	
	4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:	
	- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;	
	- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene , in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;	
	- il monitoraggio delle presenze , attraverso l'applicativo "Tempo Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall'agenzia medesima.	
	Art. 4 (possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)	
	1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo	
		5

	Decreto.	
	2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti	
	requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto,	
	fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.	
	Art. 5 (Durata e modifica dell'Accordo quadro)	
	Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa	
	di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.	
	La modifica, di una o più condizioni previste nel presente Accordo	
	quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche	
	disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta	
	e della relativa accettazione.	
	Art. 6 (Fatturazione)	
	1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese , in	
	relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso,	
	emette fattura elettronica , sulla base del prezzario di cui all'art. 2,	
	commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente	
	ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la	
	struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.	
	2. Le fatture devono essere intestate all'Agenzia Regionale per la	
	Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede a Bologna in Viale	
	Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), in base alle modalità di dettaglio	
	indicate dai singoli contratti.	
	Art. 7 (Controversie e Foro competente)	
	Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente Accordo	
	quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la	
		6

risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa;
 in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di
 conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per
 qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 8 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente Accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è
 soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del
 T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese
 della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario

Delegato:

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile,

..... (firmato digitalmente)

L'Associazione CNA Emilia-Romagna - CNA TURISMO E

COMMERCIO

.....(firmato digitalmente)



Allegato B

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI
 PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
 DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

....., IL GIORNO..... DEL MESE DI DELL'ANNO 2022

**Il Settore/Area/Ufficio Territoriale n. ____ dell'Agenzia Regionale
 per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nella persona
 del suo Responsabile/sua Posizione Organizzativa con delega di
 funzioni dirigenziali, domiciliato per la carica a
 in in qualità di Soggetto Attuatore,
 competente per territorio, individuato con Decreti del Commissario
 Delegato n. 23/2022 e n. ____/2022 (più avanti, per brevità,
 "Soggetto attuatore")**

E

Il Sig. nato a
 il domiciliato
 per la carica in
, in
 qualità di Legale Rappresentante della struttura ricettiva ospitante
 denominata con sede in
 C.F.
 e P.IVA

in seguito per brevità indicata come "**struttura ricettiva ospitante**"

PREMESSO CHE:

	- l'O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni	
	urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,	
	l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in	
	conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha,	
	previsto, in particolare:	
	– all'art.2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni,	
	nominati Commissari Delegati, nell'ambito della propria	
	competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di	
	sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del	
	Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza	
	temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di	
	accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;	
	– all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile	
	l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le	
	Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano	
	rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati	
	per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art.	
	2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo	
	in transito;	
	- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario	
	Delegato, n. 23 del 09.03.2022 ha nominato in prima istanza quali	
	Soggetti Attuatori, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1, O.C.D.P.C.	
	n. 872/2022, sopra richiamata, i Servizi dell'Agenzia per la Sicurezza	
	Territoriale e la Protezione Civile (più avanti, per brevità, "Agenzia	
	Regionale").	
		2

	- la determinazione dirigenziale n. 1049/2022 che, a seguito del nuovo	
	modello organizzativo di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 324	
	e 325 del 2022, ha soppresso i Servizi a favore dell'entrata in vigore	
	dall'01.04.2022 di un nuovo modello organizzativo in Settori e Aree di	
	lavoro dirigenziali, e ha istituito Settori, Aree di lavoro e Uffici territoriali	
	dell'Agenzia Regionale;	
	- che i Soggetti Attuatori individuati nei Servizi con D.P.C.D. n. 23/2022	
	devono attualmente essere individuati nei relativi Settori, Aree di lavoro	
	e Uffici territoriali, giusto D.P.C.D. n. ____/2022.	
	EVIDENZIATO CHE:	
	- in dataè stato stipulato un Accordo quadro tra il Commissario	
	Delegato della Regione Emilia-Romagna e l'Associazione CNA Emilia-	
	Romagna - CNA Turismo e Commercio;	
	- ai sensi di tale Accordo il gestore della struttura ricettiva ospitante si	
	impegna a fornire alle persone, il trattamento di: pensione completa	
	(60,00 Euro pro-capite/giornaliero + IVA); pernottamento + prima	
	colazione (35,00 Euro pro-capite/giornaliero + IVA). Le tariffe, sopra	
	indicate sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età	
	inferiore a 10 anni;	
	- le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo; qualora il	
	listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento	
	dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi	
	ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente,	
	indebitamente percepito;	
	- detto Accordo quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle	
		3

	persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul	
	territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite	
	le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del	
	SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle	
	Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;	
	Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive	
	a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalle stesse attivate, ai fini	
	dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza n. 872/2022.	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO	
	SEGUE	
	Art.1 Oggetto	
	Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la	
	struttura ricettiva che ospita le persone di cui riceve i nominativi dal	
	Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con	
	i referenti dell'Associazione CNA competenti per territorio.	
	Art. 2 Oneri a carico del gestore della struttura ricettiva ospitante	
	1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle	
	persone di cui al precedente art. 1, a discrezione della persona ospitata,	
	il trattamento di:	
	- pensione completa ad Euro..... pro-capite/giornaliero + IVA;	
	- pernottamento + prima colazione ad Euro..... pro-capite/giornaliero	
	+IVA;	
	2. Le tariffe, sopra indicate, sono quelle in vigore al momento	
	dell'ospitalità, e comunque non possono essere maggiori della tariffa	
	massima indicata nelle premesse e nell'Accordo quadro stipulato, pena	
		4

	la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente	
	percepito.	
	3. Le tariffe, sopra indicate, sono soggette alla riduzione del 50% per	
	bambini di età inferiore a 10 anni.	
	4. Detta tariffazione è stata concordata con l'Associazione CNA Emilia-	
	Romagna - CNA Turismo e Commercio ed è stata ritenuta congrua sia	
	dalla stessa che dalle parti del presente contratto.	
	5. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra	
	indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna,	
	altresì, a garantire:	
	- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence,	
	case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e	
	dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;	
	- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene , in base alle specifiche	
	disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;	
	- il monitoraggio delle presenze , attraverso l'applicativo "Tempo	
	Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale	
	(https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/temporeale/) sulla base delle	
	indicazioni che verranno fornite successivamente dall'Agenzia	
	medesima.	
	Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)	
	1. Il gestore della struttura ricettiva, con la sottoscrizione del presente	
	contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.	
	50/2016 s.m.; il Soggetto attuatore provvederà ai successivi controlli, ai	
	sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.	
		5

	2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti	
	requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del presente	
	contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.	
	Art 4 (Durata ed eventuale modifica del singolo contratto)	
	1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e perde	
	efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.	
	2. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste	
	nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si	
	perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa	
	accettazione.	
	Art. 5 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di	
	fatturazione	
	1. L'importo del presente contratto è stimato in.....Euro	
	(IVA esclusa) ovvero.....Euro (IVA al 10% inclusa).	
	2. L' ammontare di quanto effettivamente dovuto, alla struttura ricettiva,	
	sarà calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente	
	ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, delle stesse,	
	presso la struttura nonché del trattamento effettivamente ricevuto	
	dall'ospite.	
	3. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse alla fine di ogni mese	
	in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.	
	4. Ogni singola fattura, in formato elettronico, deve essere intestata	
	all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione	
	Civile con sede a Bologna in viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373).	
	5. Ogni fattura, allo scopo di garantire l'effettiva tracciabilità del	
		6

	pagamento, riporta obbligatoriamente:	
	-il Codice Univoco Ufficio UFDUC1 che deve essere inserito	
	nell'elemento 1.1.4. "Codice destinatario" del tracciato della fattura	
	elettronica;	
	- il CIGche deve essere inserito in uno dei blocchi	
	informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4	
	(Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture	
	Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCIG",	
	del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è	
	pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it ;	
	-numero di impegnocapitolo U15006 anno finanziario	
	2022	
	-la " S " (SPLIT) si precisa che in base al c.d. "split payment", introdotto	
	dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della L. 190/2014	
	(legge di stabilità 2015) l'Amministrazione versa l'IVA direttamente	
	all'Erario e non alla Struttura ricettiva ospitante;	
	6. Le indicazioni, sopra riportate , devono essere rispettate pena la non	
	accettazione della fattura.	
	Art. 6 (Controversie e Foro competente)	
	Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente	
	contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la	
	risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa;	
	in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di	
	conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per	
	qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.	
		7

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore

nella persona del Responsabile/Posizione Organizzativa con delega di funzioni dirigenziali

Il Legale Rappresentante della Struttura ricettiva ospitante

.....

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.